

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

Biasca/Albertini

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17
carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e.mail

Bellinzona

10 luglio 2014



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20140710-8

Videosorveglianza sul territorio comunale - Basi legali

Signore e signori Sindaco e Municipali,

di recente l'Incaricato della protezione dei dati e la Sezione degli enti locali - a partire da segnalazioni di cittadini - sono ritornati all'indirizzo di qualche Comune sul tema delle basi legali per l'implementazione di sistemi di video sorveglianza sul territorio comunale.

Cogliamo lo spunto per riprendere qui di seguito le linee guida legislative e giurisprudenziali in merito, con l'invito ai Comuni a volersi adeguare qualora non l'avessero ancora fatto.

In un rapporto del 2009 - ancora sostanzialmente attuale e a cui si rinvia (pubblicato, con altri documenti, nel sito Internet <http://www4.ti.ch/can/icpd/temi/principi-e-nozioni-generali/videosorveglianza>) - l'Incaricato cantonale della protezione dei dati aveva sottolineato che i Comuni rimangono competenti in materia di videosorveglianza e, se intenzionati ad impiegarla sul proprio territorio giurisdizionale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale.

Negli anni precedenti, in assenza di giurisprudenza, non era ancora chiaro se occorresse necessariamente adottare una legge in senso formale sottoposta a referendum (regolamento comunale) o una normativa di rango inferiore (ordinanza municipale): si poteva quindi tollerare che alcuni comuni, particolarmente toccati da problemi di ordine pubblico, avessero emanato semplicemente un'ordinanza (traendo peraltro ispirazione dal diritto federale allora vigente).

In seguito, il Tribunale federale ha tuttavia chiarito che la videosorveglianza a scopo dissuasivo può ledere in modo grave i diritti fondamentali delle persone, di modo che la base giuridica che la contempla deve essere di rango formale.

Nel frattempo non solo il diritto federale vi si è adeguato, ma l'hanno fatto anche quasi 60 enti locali del Cantone Ticino che in stadi successivi si sono dotati di un regolamento specifico adottato dal Legislativo ed eventualmente anche di un'ordinanza di applicazione dell'organo

esecutivo. Ad eccezione di alcuni punti di dettaglio queste regolamentazioni sono pressoché identiche e ciò assicura, di fatto, una certa uniformità a livello cantonale.

Vi sono tuttavia ancora alcuni pochi Comuni che non hanno ancora adeguato la propria normativa. **Sottolineiamo a questo riguardo come l'adozione di un regolamento comunale da parte del Legislativo sia imprescindibile nell'ottica di una sufficiente e consona base legale per l'implementazione del sistema e soprattutto per l'applicazione delle conseguenti misure nel caso di violazioni.**

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e che intraprenderete se non ancora fatto i dovuti passi all'indirizzo del vostro Legislativo.

Il modello di Regolamento utilizzabile è fra la documentazione consultabile sul citato sito internet.

Ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI


dott. M. Albertini

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

ing. E. Genazzi



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

avv. C. Biasca



Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)